

REGOLAMENTO

O.P.N.M.

INDICE

ART. 1 – COSTITUZIONE	PAG.3
ART. 2 – COMPOSIZIONE	PAG.3
ART. 3 – COMPITI E FINALITÀ	PAG.3
ART.4 – SEDE E FUNZIONAMENTO	PAG.5
ART. 5 – ARTICOLAZIONI REGIONALI E TERRITORIALI	PAG.5
ART.6 – COMPITI E FINALITÀ DELLE ARTICOLAZIONI REGIONALI E/O TERRITORIALI	PAG.5
ART.7 – CONTRIBUTI	PAG.6
ART.8 – PROPOSTE DI ATTIVITÀ E FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE ...	PAG.7
ART.9 – COMPETENZE DELL’ORGANISMO PARITETICO	PAG.7
ART.10 – PRESIDENZA	PAG.8

REGOLAMENTO

Art. 1 – Costituzione

1. In applicazione di quanto previsto dai CCNL 29 luglio 2013 e 3 luglio 2017, stipulato tra Unionmeccanica-Confapi e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e dai successivi Verbali di Accordo del 4 ottobre 2013, del 15 novembre 2013 e del 2 ottobre 2017, dall'atto costitutivo e dallo statuto di E.B.M., al fine di dare piena applicazione a quanto previsto dal suddetto CCNL, è costituito l'Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici - in sigla "O.P.N.M." regolato dal presente Regolamento e per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto dell'E.B.M.
2. Il presente Regolamento recepisce ed è regolato altresì in armonia all'Accordo Interconfederale sottoscritto da Confapi e CGIL-CISL-UIL in data 20 settembre 2011 (A.I. 2011), in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 19, II comma, dell'A.I. 2011 stesso. I riferimenti ivi indicati ad O.P.N.C., O.P.R.C. e O.P.P.C. andranno, pertanto, intesi come relativi rispettivamente a O.P.N.M., O.P.R.M. e O.P.T.M. di cui al presente Regolamento.

Art. 2 – Composizione

L'O.P.N.M. è nominato dall'Assemblea di EBM ed è composto pariteticamente da sei (6) componenti, tre (3) designati da Unionmeccanica-Confapi e da 1 (un) componente designato da ciascuna organizzazione sindacale Fim-Cisl, Fiom- Cgil, Uilm-Uil.

L'O.P.N.M. tra i propri componenti nominerà un Presidente e un Vicepresidente con le modalità previste dall'art. 10.

Nelle riunioni dell'O.P.N.M. sono sempre invitati a partecipare il Presidente ed il Vice Presidente di E.B.M..

L'O.P.N.M. avrà la stessa durata degli organi statutari dell'E.B.M.

I componenti designati dalle parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalla parte che li ha designati in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione.

Art. 3 - Compiti e Finalità

1. L'O.P.N.M. ha i seguenti compiti:

- a) indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) proposte di destinazione, indirizzo e monitoraggio delle risorse di cui al Fondo sicurezza Metalmeccanici previsto dal CCNL 29 luglio 2013 e dal Verbale di Accordo 15 novembre 2013;
- c) regolamentazione e promozione della costituzione degli organismi paritetici regionali (O.P.R.M.) e territoriali (O.P.T.M.), come descritti agli Artt.17 e 18 dell'A. I. 2011, in quanto compatibili, di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008, coordinandone e monitorandone l'attività;
- d) ricezione dagli organismi paritetici regionali e territoriali delle nomine dei R.L.S. e R.L.S.T, su indicazione degli Organismi Paritetici Regionali e/o territoriali, tenendo il relativo elenco nazionale;
- e) promozione della formazione per i componenti degli organismi paritetici e per tutti gli attori della prevenzione;
- f) elaborazione di proposte e linee guida per la formazione dei lavoratori e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (R.L.S.T), da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici presenti sul territorio, sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i;
- g) elaborazione di programmi di formazione per le figure dei dirigenti, degli R.S.P.P, dei preposti e dei datori di lavoro, da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici presenti sul territorio, sulla base degli Accordi Stato Regioni, ai sensi degli artt.34 e 37, del D.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- h) promozione dello scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa vigente con gli organismi paritetici presenti sul territorio e con le parti costitutivi dell'E.B.M.;
- i) promozione e coordinamento degli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro;
- j) valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e alle altre amministrazioni nazionali competenti;
- k) formulazione di richieste alle istituzioni competenti, ad enti pubblici e privati per iniziative di sostegno per le piccole e medie imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;

- l) promozione di ogni altra azione di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- m) O.P.N.M. è seconda istanza nella procedura di conciliazione di cui all'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n 81/2008, che avverrà con le stesse modalità previste per la prima istanza (A.I. 2011). Su richiesta delle Parti ed in caso di inerzia degli O.P.R.M. oltre il termine di 30 giorni, sulle controversie presentate in materia di diritti di informazione e formazione e rappresentanza, assume funzione di prima. La relativa procedura dovrà concludersi entro 30 giorni. Per l'attuazione delle iniziative di cui sopra, l'O.P.N.M. usufruirà delle risorse, così come definito all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 4 – Sede e Funzionamento

L'O.P.N.M. ha sede in Roma presso l'E.B.M. e si avvarrà della struttura di quest'ultimo per la propria attività.

Art. 5 - Articolazioni Regionali e Territoriali

- 1. L'O.P.N.M. definisce proprie articolazioni regionali e territoriali o di bacino, e l'ambito territoriale di competenza, nominando i relativi componenti sulla base delle indicazioni delle strutture territoriali di Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom- Cgil, Uilm-Uil.
- 2. Le articolazioni territoriali sono composte da tre rappresentanti designati da Unionmeccanica-Confapi e da un rappresentante designato da ciascuna organizzazione sindacale Fim-Cisl, Fiom- Cgil, Uilm-Uil.
- 3. I rappresentanti delle articolazioni territoriali resteranno in carica per la stessa durata degli organi statutari di E.B.M., sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalle parti che li hanno designati senza necessità di motivazione.
- 4. Le articolazioni su base regionale sono denominate "Organismo Paritetico Regionale Metalmeccanici" (O.P.R.M.). Le articolazioni territoriali su base provinciale o di bacino Organismo Paritetico Territoriale (O.P.T.M);

Le attività delle articolazioni territoriali sono disciplinate dal presente Regolamento.

L'O.P.N.M. svolgerà, a livello nazionale, i compiti e le finalità previste all'art. 3, sino a quando non saranno costituite ed effettivamente operative le articolazioni Regionali e Territoriali.

Art. 6 - Compiti e Finalità delle Articolazioni Regionali e/o Territoriali

Le articolazioni regionali e territoriali hanno, condivisi e ratificati dall'O.P.N.M., i seguenti compiti nell'ambito del territorio di competenza:

- a) indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute sicurezza sul lavoro;
- b) nomina degli R.L.S.T. e ricezione delle nomine degli R.L.S., tenendo il relativo elenco territoriale;
- c) elaborazione di programmi e linee guida per la formazione dei lavoratori e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (R.L.S.T), da svolgersi in collaborazione con l'O.P.N.M., sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del D.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i;
- d) elaborazione di programmi di formazione per le figure dei dirigenti, degli R.S.P.P. dei preposti e dei datori di lavoro, da svolgersi in collaborazione con l'O.P.N.M., sulla base degli Accordi Stato-Regioni, ai sensi degli artt.34 e 37, del D.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.;
- e) promozione dello scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa vigente con l'O.P.N.M.;
- f) promozione e coordinamento degli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro;
- g) valutazione delle proposte di normative territoriali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli enti locali;
- h) formulazione di richieste alle istituzioni competenti, ad enti pubblici e privati per iniziative di sostegno per le piccole e medie imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
- i) promozione di ogni altra azione di analisi, ricerca e studio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 7 - Contributi

1. L'O.P.N.M. trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal Fondo Sicurezza Metalmeccanici istituito nell'E.B.M. e alimentato:

- a) da proventi derivanti dai versamenti delle aziende nelle forme e nei termini stabiliti dal CCNL 29 luglio 2013 e dal Verbale di Accordo del 15 novembre 2013 e dal CCNL 3 luglio 2017.
 - b) da proventi derivanti da iniziative sociali e da ogni altro introito derivante da contributi pubblici o privati ad ogni livello europeo, nazionale e territoriale, e destinato alle finalità previste dalla costituzione dell'O.P.N.M.;
 - c) da ogni altro introito così come definito dal CCNL 29 luglio 2013 e dal Verbale di Accordo del 15 novembre 2013, dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'E.B.M.
2. I proventi del Fondo Sicurezza Metalmeccanici recepiti dall'E.B.M. sono finalizzati a consentire l'assolvimento degli specifici scopi e finalità dell'O.P.N.M.
 3. Le risorse del Fondo Sicurezza Metalmeccanici sono destinate a:
 - formazione dei lavoratori;
 - formazione e aggiornamento RLS e RLST;
 - formazione e aggiornamento RSPP., dei dirigenti, preposti e dei datori di lavoro
 4. In coerenza con la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29.7.2011 n. 20 "Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolte da Enti bilaterali e Organismi Paritetici o realizzate in collaborazione con essi" sin d'ora sono definite le seguenti attività nell'ambito delle risorse raccolte dal Fondo Sicurezza Metalmeccanici:
 - a) attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in coerenza con l'art. 10 del D.lgs. 81/2008;
 - b) collaborazione nella formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti realizzata dalle imprese, in coerenza con l'art. 37, comma 12, D.lgs. 81/2008 e con gli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 e del 25.7.2012;
 - c) programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con l'art. 2, comma I, lett. h del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. e con l'art. 2, comma I, lett. ee) del D.lgs. 81/2008

Art. 8 – Proposte di Attività e Finalizzazione delle Risorse

1. L'esercizio finanziario dell'O.P.N.M. inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le attività previste non potranno eccedere le disponibilità finanziarie del Fondo Sicurezza Metalmeccanici garantendo l'equilibrio economico della gestione in ogni singolo esercizio.

3. In ogni esercizio finanziario l'O.P.N.M. propone al Comitato Esecutivo dell'E.B.M. il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nei termini sotto specificati:
 - entro il 31 dicembre dell'anno precedente viene predisposta una proposta delle attività e del relativo preventivo per l'esercizio successivo;
 - entro il 31 marzo di ogni anno viene predisposta una rendicontazione delle attività svolte con un rendiconto economico-finanziario dell'esercizio dell'anno precedente; le proposte di attività e bilancio preventivo e la rendicontazione delle attività svolte, correlate dal rendiconto economico-finanziario dell'esercizio dell'O.P.N.M. dovranno essere approvate dall'Assemblea dell'E.B.M., previo recepimento nel bilancio previsionale e consuntivo da parte del Comitato Esecutivo dell'E.B.M..
4. Gli avanzi di gestione del Fondo Sicurezza Metalmeccanici, alla fine di ogni esercizio, saranno trasferiti nell'esercizio successivo e destinati agli stessi capitoli di spesa per i fini dell'O.P.N.M..

Art. 9 – Competenze dell'Organismo Paritetico

1. L'Organismo Paritetico:
 - a) predispone le proposte per il piano di attività, il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, e le rendicontazioni delle attività e dei costi.
 - b) si riunisce, di norma, ogni tre mesi e ogniqualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano opportuno.
 - c) è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente mediante invito (fax, PEC), inviato a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
 - d) prende le decisioni relative alla gestione ordinaria delle attività con il consenso di tutti i componenti presenti e per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno uno dei componenti di entrambi i soci costituenti l'E.B.M.

Art. 10 – Presidenza

- a) Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati, a turno e alternativamente, uno da Unionmeccanica-Confapi e uno da Fim-Cisl, Fiom- Cgil, Uilm-Uil.
- b) Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalla parte che li ha nominati, senza necessità di motivazione, e possono essere designati nuovamente come componenti dell'O.P.N.M.
- c) La prima nomina del Presidente sarà di competenza di Fim-Cisl, Fiom- Cgil, Uilm-Uil.

- d) Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza degli organi statutari dell'E.B.M.; in caso di dimissioni o sostituzione il socio che lo ha nominato procede alla nuova nomina ed il nuovo Presidente o Vicepresidente rimane in carica fino allo scadere del mandato del Presidente o del Vicepresidente sostituito o decaduto, rispettando il criterio dell'alternanza.
- e) Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente:
1. ha la rappresentanza dell'O.P.N.M.;
 2. convoca le riunioni dell'O.P.N.M. e ne presiede i lavori;
 3. sovrintende all'applicazione del presente Regolamento e svolge ogni altro compito che gli venga affidato con delibera dall'E.B.M e dall'O.P.N.M.;
 4. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo dell'E.B.M. e dell'O.P.N.M.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o nelle more della sostituzione.